

PROVINCIA DI LIVORNO
Piazza del Municipio n. 4- 57123 Livorno
provincia.livorno@postacert.toscana.it

DISCIPLINARE DI GARA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'ISIS FORESI-BRIGNETTI NEL COMUNE DI
PORTOFERRAIO - ISOLA D'ELBA (LI)

Codice ARES:0490140023.

INTERVENTO 1 – REALIZZAZIONE PALESTRA E CAMPO POLIVALENTE: CUP J93H19000580004
INTERVENTO 2 – REALIZZAZIONE AULE, LABORATORI, UFFICI AMMINISTRATIVI E SPAZI COMUNI:
CUP J95E22000380001

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA - CIG - N. A007B18558.



1. PREMESSE

Si dà atto che per le procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, l'articolo 225, comma 8 del nuovo codice (D.Lgs. 36/2023) prevede che si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le seguenti disposizioni:

- a) decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- b) decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;
- c) specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr e dal Pnc.

Il presente disciplinare è relativo alla gara d'appalto, da svolgere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'intervento denominato "**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'ISIS FORESI-BRIGNETTI NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO - ISOLA D'ELBA (LI)**" e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura sopra descritta.

Con decreto a contrarre n. **XX** del **XXX**, esecutivo ai sensi di legge, adottato dal Responsabile del Servizio "Investimenti e PNRR" ing. Simone Lubrano, in forza del decreto commissariale n. 25/2022 e del successivo decreto commissariale n. 2 del 20/01/2023, si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova scuola Isis Foresi-Brignetti nel Comune di Portoferraio, mediante procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art.108 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione della modalità procedurale dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs.36/2023.

La gara si svolgerà, interamente in modalità telematica sulla piattaforma regionale START della Regione Toscana.

Il Responsabile unico di progetto (RUP) è l'ing. Simone Lubrano.

Il presente appalto, in virtù di quanto stabilito all'art. 225 comma 9 del D.Lgs.36/2023, è affidato in conformità alle previsioni dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, confermate all'art. 57 comma 2 del

D.Lgs. 36/2023 e con particolare riferimento al DM 23 giugno 2022 “criteri ambientali minimi”.
Il presente appalto dovrà inoltre essere coerente con il principio del DNSH (artt. 3.3 e 3.4 del CSA).

Il contratto collettivo applicato è il CCNL del settore “Edilizia”, ad esclusione delle imprese che operano nel campo della installazione degli impianti per le quali si applica il CCNL del settore “Metalmeccanico – Impiantistico” e delle imprese che operano nel campo delle strutture in legno per le quali è ammesso anche il CCNL del settore “Legno e arredamento”.

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Cessione di immobili di proprietà provinciale in cambio di opere

Ai sensi dell’art.202 del D. Lgs. 36/2023, in parziale sostituzione delle somme di denaro necessarie per il finanziamento dei lavori, l’appalto prevede il trasferimento, all’aggiudicatario, della proprietà dei seguenti beni immobili appartenenti alla Provincia di Livorno, indicati nelle tabelle sottostanti, come identificati nelle perizie estimative incluse tra i documenti di gara, dalle quali si rileva il valore complessivo degli immobili, pari ad Euro 6.006.000,00.

INTERVENTO 1 - PALESTRA

IMMOBILE	COMUNE	INDIRIZZO	STIMA
Ex Casello Idraulico	Collesalveti	Svolta Biagi	€ 180.000,00
Ex Ospedale (ex C.I.)	Portoferraio	Via V. Hugo	€ 1.361.000,00
Caserma	Porto Azzurro	Via Solferino	€ 1.320.000,00
Caserma	Portoferraio	Calata Buccari	QUOTA parte del valore di € 3.145.000,00 variabile in relazione all'importo contrattuale

INTERVENTO 2 - SCUOLA

IMMOBILE	COMUNE	INDIRIZZO	STIMA
Caserma	Portoferraio	Calata Buccari	Quota parte residua del valore di € 3.145.000,00

Ai fini della gara il corrispettivo degli immobili è da ritenersi fisso ed invariabile.

La cessione degli immobili avverrà a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti eventualmente esistenti.

La Provincia cedente garantisce la piena proprietà, legittima provenienza e libertà da privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli dei beni. Tutte le spese di frazionamento, rogito, imposte e tasse comunque inerenti la compravendita sono a carico dell’aggiudicatario.

Si precisa che il trasferimento immobiliare è soggetto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura di legge.

Il trasferimento delle proprietà degli immobili e la conseguente immissione in possesso avverrà solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo dei lavori, riguardante tutte le opere oggetto dell’appalto, e previa esibizione delle quietanze liberatorie di tutti i pagamenti effettuati in favore dei dipendenti e subappaltatori.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara e le perizie estimative sono disponibili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it>; gli elaborati grafici, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto sono disponibili al seguente link: <http://159.213.88.138:4000/ftp>

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare;
- DGUE (ALL. A.2);
- dichiarazioni integrative al DGUE (ALL. A.2.1);
- scheda consorziata esecutrice (ALL. A.2.2);
- dichiarazione impresa ausiliaria (ALL. A.2.3);
- dichiarazione RTI/Consorzio (ALL. A.2.4);
- dichiarazioni PNRR (ALL. Modello A3);
- perizie estimative degli immobili , approvate con Delibera C. P. n. 31 del 06/07/2023 avente ad oggetto "ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - APPROVAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO".

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, chiedere ed ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura esclusivamente mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il servizio di comunicazioni disponibile su START nell'area riservata della procedura. Le risposte saranno fornite mediante il solito mezzo. Le richieste di chiarimenti saranno fornite fino a 3 (tre) giorni precedenti la chiusura di presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la sezione "Chiarimenti" di Start. Sarà possibile seguire le sedute di gara, non riservate, esclusivamente mediante collegamento in videoconferenza. Il link sarà comunicato mediante START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura dovranno avvenire tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it> . Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, verranno pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Le risposte dell'Amministrazione costituiscono interpretazione autentica della documentazione di gara.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale (PEC) o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo START.

3. OGGETTO, IMPORTO, LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, DURATA, FINANZIAMENTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione per la realizzazione del nuovo istituto statale di istruzione superiore ISIS FORESI-BRIGNETTI NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO - ISOLA D'ELBA (LI), compresa la realizzazione della palestra scolastica, come indicato all'art. 1.1 del CSA.

Il contratto di appalto è stipulato a corpo ed a misura in base a quanto disposto dal CSA all'art. 1.2 e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari ad € 16.104.172,75 al netto degli oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo dell'intervento risulta essere di €. 16.528.767,48 (diconsi Sedecimilionicinquecentoventottomilasettecentosessantasette/48 centesimi) totale di cui:

- l'importo di € 16.104.172,75 (diconsi sedecimilionicentoquattromilacentosettantadue/75 centesimi) per lavori;
- i costi della sicurezza di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008, stimati in € 424.594,73 (diconsi Quattrocentoventiquattromilacinquecentonovantaquattro/73 centesimi) che non sono soggetti a tale ribasso.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il Progetto Definitivo è stato approvato con Decreto commissariale n. 64 del 15/11/2022. Con Determinazione 524/2023, adottata dal Responsabile del Servizio "Investimenti e PNRR" è stato validato il Progetto Esecutivo e con successivo Decreto Commissariale n. 67/2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo.

Sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelle di cui alla sottostante tabella.

Cat.	Descrizione	Importo in Euro			Classifica	Qualificazione obbligatoria
		in cifre	in lettere	%		
Categoria Prevalente						
OG1	Edifici civili e industriali (compresi costi sicurezza)	€ 10.625.082,17	Diecimilioniseicentoventicinquemil aottantadue/17	64,28%	VI	SI
Categorie Scorporabili e Subappaltabili						
OS21	Opere strutturali speciali	€ 930.542,67	Novecentotrentamila cinquecentoquara ntadue/67	5,63%	III	SI
OS23	Demolizione di opere	€ 518.566,72	Cinquecentodiciottomila cinquecentos esantasei/72	3,14%	II	NO
OS32	Strutture in legno	€ 466.837,29	Quattrocentosessantasei milaottocentot rentasette/29	2,82%	II	SI
OG11	Impianti tecnologici	€ 3.987.738,63	Tremilioninovecentoot tantasettemilas et tacentotrentotto/63	24,13%	IV bis	SI
		€ 16.528.767,48		100,00%		

Di cui:

OG 11	Impianti Tecnologici (di cui)	€ 3.987.738,63	100,00%
	OS 3	€ 512.444,28	12,85%
	OS 28	€ 2.036.335,80	51,06%
	OS 30	€ 1.438.958,55	36,08%

Sulla base della tabella sopra riportata, ai sensi dell'art. 18 comma 21 dell'Allegato II.12 al D.Lgs.36/2023, ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e del successivo bando, l'insieme delle suddette lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 per l'importo di € 3 987 738,63.

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016, tuttora valido in virtù di quanto disposto all'art. 225 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, stimati in:

- Intervento 1 - realizzazione di Palestra e campo polivalente: €. **568.253,74**

- Intervento 2 - realizzazione aule, laboratori, uffici amministrativi e spazi comuni: **€ 2.058.789,24.**

Importo complessivo stimato € 2.627.042,98

Il termine entro il quale l'impresa dovrà dare ultimati i lavori è fissato in giorni 720 (**settecentoventi**) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 2.15 del CSA.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, è sempre autorizzata l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e ss del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'appalto è costituito da due interventi, ma deve essere realizzato in un unico lotto per motivi di carattere tecnico, in quanto i due interventi che lo costituiscono sono interconnessi tra di loro e devono essere eseguiti contemporaneamente in maniera unitaria da un unico soggetto al fine di evitare rischi per la sicurezza del cantiere e per una non corretta esecuzione dei lavori stessi, oltre che ritardi nell'ultimazione che possono comportare la perdita dei finanziamenti.

Ai fini contabili, però, i due interventi devono essere tenuti distinti, trattandosi di lavori che fanno capo a fonti diverse di finanziamento; pertanto la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, secondo quanto stabilito all'art. 12 comma 7 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

L'appalto rientra fra quelli afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/241 PNRR /PNC; in particolare:

INTERVENTO I: finanziato in parte dal MIUR - decreto n. 192/2021 -, in parte con permuta immobili di proprietà provinciale;

INTERVENTO II: finanziato in parte dal MIM - decreto n. 320/2022 - , in parte con permuta immobili di proprietà provinciale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

1) Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente Disciplinare, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle condizioni e requisiti indicati nel presente disciplinare - i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art.65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare , in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15 e 16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto agli artt. 68 e 97 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il conferimento del mandato è obbligatorio solo per il concorrente aggiudicatario della gara. Ai fini della partecipazione alla stessa è invece sufficiente la dichiarazione di impegno a conferire il medesimo, in caso di aggiudicazione. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui all'art. 68, comma 5, del Codice al fine di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di

per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

2) Partecipazione degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al D. Lgs. n. 14/2019.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualifica di mandataria del raggruppamento e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di concordato cui al succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto oltre all'autorizzazione del Tribunale competente. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione - ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, oltre a dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019. L'impresa presenta, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico che effettivamente svolgerà le prestazioni rientranti nell'elenco di attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012, a rischio infiltrazioni mafiose, dovrà essere **iscritto nella White List della prefettura di competenza o essere inserito nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione o aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura di competenza entro la data di presentazione dell'offerta.**

(dovrà essere resa una dichiarazione in merito all'interno del Modello A.2.1)

Requisiti di ordine generale

1.a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 94 e dall'art. 95 del D.lgs. 36/2023. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti .

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla

partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

1.b) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001.

Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

2) Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, sono esclusi dalla presente procedura di gara:

→ **gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle Rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera ed al Consigliere regionale di parità;

→ **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito** (la autocertificazione può essere resa all'interno del DGUE);

→ **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

3) Qualora l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, risulti aggiudicatario del presente appalto, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, intendendosi per conclusione la sottoscrizione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente committente, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

→ una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione, inoltre, dovrà essere trasmessa alle Rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla Consigliera regionale di parità;

→ la **certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

4) Dichiarazione sull'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del presente appalto:

- 1) una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile, ex art. 47, c. 4, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- 2) di una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile, ex art. 47, c. 4, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dovrà dichiarare di:

- essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA nel settore di attività coerente con quella oggetto dell'appalto; in caso di società cooperative e di consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023; ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE**. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento e, in caso di consorzi, dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui sopra dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

1. Ai fini della qualificazione le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e qualifiche:

- OG1 classifica VI;
- **OS 21 classifica III;**
- **OS 23 classifica II;**
- **OS 32 classifica II;**
- **OG11 classifica IVbis.**

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III. Il possesso della certificazione di qualità aziendale viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte IV sezione D.

2. Ai sensi del punto 3.1 del DM (MITE) del 23/6/2022, riguardante le clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edili, alla domanda di partecipazione alla gara, il concorrente dovrà allegare le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curricula, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori;
- dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio 3.1.2;

- dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio 3.1.3..

La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fvoe (ex AVCpass), reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157/2016.

6. AVVALIMENTO

L'operatore economico singolo o in raggruppamento o aggregato in rete, di cui all'articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e amministrativo di cui all'articolo 100, comma 3, necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 100 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 del Codice, delle capacità di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di idoneità quali l'iscrizione alla CCIAA. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 110, c. 5 del Codice. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione; l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 104 comma 6 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 104 comma 7 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

N.B. Il concorrente è tenuto ad allegare il contratto di Avvalimento di cui all'art. 104, comma 4, del Codice in originale firmato dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata senza autentica notarile) oppure scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante. Ai sensi di quanto previsto all'art. 49 del DL 77/2021 e L. 108/2021 e dall'art. 109 comma 1, non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti oggetto del contratto di appalto.

Il subappalto pertanto è consentito:

- per la categoria prevalente nella misura massima del 49,99% dell'importo della categoria; l'aggiudicatario, pertanto, dovrà eseguire direttamente con la propria struttura almeno il 50,01% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente;
- per le categorie scorporabili nella misura massima del 100% dell'importo delle singole categorie.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidategli in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi CCNL qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie

prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (art. 49 co. 2 DL 77/2021). In caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale. **Le dichiarazioni di subappalto dell'operatore economico dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.**

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In considerazione della particolare attenzione che deve essere riservata alla complessità delle lavorazioni al fine di pervenire ad una corretta esecuzione a regola d'arte delle stesse, relativamente al fatto che l'immobile costituisce un edificio di carattere rilevante per il tipo di utenza della quale deve essere salvaguardata l'incolumità, oltre al fatto che sono presenti lavorazioni a rischio per la salute e l'incolumità dei lavoratori che richiedono di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, non si ritiene compatibile con l'appalto in oggetto che le lavorazioni affidate in subappalto possano essere oggetto di ulteriore subappalto.

Per tali motivazioni, in conformità a quanto stabilito all'art. 119 comma 17 del D.Lgs.36/2023, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall' art. 119, comma 11 del Codice.

Subappalto qualificante. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, in alternativa alla partecipazione in ATI o in avvalimento con una impresa ausiliaria per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

8. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria è richiesta così come disposto dall'articolo 106 comma 1 del Codice. L'importo è pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente ammonta ad euro **330.575,35**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

-documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);

-copia informatica di documento analogico (e cioè scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia fideiussoria provvisoria solo a condizione che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile -e quindi è causa di esclusione -la sottoscrizione della polizza da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

9. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022- Contributi anni 2023 - pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE di ANAC. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avallo, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 5 del presente disciplinare.

N.B. Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 101, del D.lgs. n. 36/2023.

Trattandosi di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del

personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è previsto il sopralluogo.

12. REVISIONE PREZZI

In materia di revisione dei prezzi si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, nella misura e con le modalità ivi previste e eventuali successive modificazioni.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108 del Codice, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, determinato mediante ribasso unico sull'importo a base di gara.

14. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Per lo svolgimento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della facoltà di inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del DL 24 febbraio 2013 e del DL n. 77/2020, oltreché dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente del Seggio di gara:

- 1) procede alla apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti e ne verifica la regolarità;
- 2) verifica la documentazione amministrativa del primo e secondo classificato, ne accerta la regolarità ed attiva l'eventuale soccorso istruttorio.

15. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara **gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario.**

Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui ai successivi paragrafi.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione *on-line* presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta

Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella singola procedura.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com..**

Le modalità di presentazione dell'offerta sono disciplinate, oltre che dal presente disciplinare, dalla "Norme tecniche di funzionamento del sistema Telematico Acquisti regionale della Toscana-START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta **entro le ore XX del giorno XX/XX/2023** secondo le modalità di seguito indicate ed eseguendo la registrazione al servizio "FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO FVOE".

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, verrà comunicato, nella sezione chiarimenti della procedura sulla piattaforma START, un link per la partecipazione alla gara in videoconferenza. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, le dichiarazioni PNRR e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta è composta da:

- | |
|---|
| A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi paragrafi
B) OFFERTA ECONOMICA |
|---|

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", generata dal sistema telematico, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà riportare la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto A.2 .

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua

responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

Scegliere la funzione "Presenta offerta";

Completare:

- il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- il passo 2 "Gestione della documentazione amministrativa"; da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "*domanda di partecipazione*".

Scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema.

Firmare digitalmente il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"**, tutti i soggetti che **ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (art. 94 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023).**

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "*domanda di partecipazione*".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "*domanda di partecipazione*" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di presentazione di domanda da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito si ricorda che i costituenti il raggruppamento, utilizzando il modello A.2.4 denominato "DICHIARAZIONE RTI/CONSORZIO" **dovranno presentare una dichiarazione che contenga l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi**, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti .

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START , **copia autentica, rilasciata da notaio, dell' ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione

del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 65 comma 2 lett. b) c) d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio deve:

- compilare il form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio , indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Nel caso in cui la "Domanda di partecipazione" e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato "**Procura o dichiarazione sostitutiva**" l'originale informatico, digitalmente firmato dal notaio, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.2) II D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente, ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett.b) del Codice, compila il DGUE , **Allegato A.2)** alla documentazione di gara. **I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023.** Nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, è stata utilizzata la modulistica attualmente in uso. Per la sua compilazione sarà necessario seguire le indicazioni del Comunicato prot. 6212 del 30.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 .

Il **DGUE**, dovrà essere compilato come segue:

Parte II Informazioni sull'operatore economico: **tutte le sezioni**; in particolare nella sezione **A** l'operatore economico deve dichiarare il possesso delle attestazioni SOA previste per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento come sopra riepilogate, in riferimento alle categorie e rispettive classifiche.

Parte III Motivi di esclusione: **tutte le sezioni**;

Parte IV Criteri di selezione: **sez. A e sez. D**;

Parte V Riduzione n. candidati qualificati: **nessuna dichiarazione**;

Parte VI Dichiarazione finali: **tutte le dichiarazioni ivi contenute**.

La Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

Sez. A - Motivi legati a condanne penali: si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice, sono disciplinati dall'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, alla durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di

gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Sez. B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali : si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali: si precisa quanto segue. Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro". Nel riquadro della presente sezione dedicato alla "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento. Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente. In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a) devono essere dichiarate in questo riquadro. Devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore: i riferimenti normativi all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere riferiti all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

Nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Salvo diversa indicazione del concorrente, le dichiarazioni rese nel DGUE dal legale rappresentante o altro soggetto legittimato sono da intendersi ascritte anche ai soggetti indicati nella domanda di partecipazione.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) , d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.2.2 "SCHEDA CONSORZIATA", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziate e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.**

L'inserimento nel sistema dei **DGUE** e del **Modello A.2.2 "SCHEDA CONSORZIATA"** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema; in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) , c) d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Modello A.2.1) reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara SEMPRE OBBLIGATORIO.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2).

Il presente modello contiene, inoltre, la dichiarazione relativa al titolare effettivo di cui al D.Lgs. 231/2007 e al DM 55/2022.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

AVVALIMENTO (ART. 104 D. LGS. n. 36/2023)

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti previsti nel presente disciplinare da altro soggetto [impresa ausiliaria (**avvalimento**)] deve indicare nella sezione C della parte II del **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio del sistema il CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica all'originale cartaceo rilasciata dal notaio, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.**

L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico deve:

- produrre un proprio DGUE ed il Modello A.2.1;
- rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.3 "DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA ", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le dichiarazioni integrative che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il modello A.2.1 ed il modello A.2.3 "**DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA "**, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema

telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.3) DICHIARAZIONI PNRR

Ciascun concorrente, utilizzando il modello "DICHIARAZIONI PNRR" (Modello A.3), dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

1.1 Indicare il numero di dipendenti impiegati. In base al numero di dipendenti:

Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: produzione, a pena di esclusione, di copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di operatori raggruppati dovrà essere trasmesso il rapporto relativo ad ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti; in caso di consorzi stabili, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo ad ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale impresa ausiliaria occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto.

La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio denominato "Rapporto periodico sulla situazione del personale art. 47 comma 2 DL 77/2021" previsto sul sistema telematico, da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

Gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021 sono esclusi dalla procedura di gara.

1.2 Ciascun concorrente dovrà dichiarare (*indipendentemente dal numero di occupati*) di assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:

- a) una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione giovanile**, ex art. 47, c. 4, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- b) una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione femminile**, ex art. 47, c. 4, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

2. Dichiarare il rispetto delle condizionalità PNRR e del DNSH

(la dichiarazione relativa al presente punto deve essere resa compilando la sezione II del Modello A.3 denominato "Dichiarazioni PNRR").

In caso di operatori raggruppati la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di consorzi stabili, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori; in caso di impresa ausiliaria, la dichiarazione dovrà essere rilasciata anche da quest'ultima.

Il Modello A.3 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.4) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL "PASSOE" GENERATO DA PARTE DEL SERVIZIO Fvoe

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "**PassOE**" rilasciato dal servizio Fvoe contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese consorziate esecutrici. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle

eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) c) d) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema Fvoe dovrà accedere al link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, registrarsi e accedere nella sezione "accesso riservato all'operatore economico" e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.

A.5) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) del contributo pari a euro € 220,00

Il pagamento deve essere effettuato sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. n. 621/2022 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023).

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare nella documentazione amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema Fvoe. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema Fvoe, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

A.6) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ART. 47 comma 2 DL 77/2021 (eventuale)

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, questi sono tenuti a presentare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021, secondo le indicazioni contenute all'art. 15 punto A.3) del presente disciplinare.

A.7) DICHIARAZIONI C.A.M.

Ai sensi del punto 3.1 del DM (MITE) del 23/6/2022, riguardante le clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi, alla domanda di partecipazione alla gara, il concorrente dovrà allegare le seguenti dichiarazioni:

- impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori;
- impegnarsi a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio 3.1.2;
- impegnarsi a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio 3.1.3.

Le dichiarazioni suddette dovranno essere inserite nell'apposito spazio denominato "Dichiarazioni CAM".

A.8) GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA secondo le indicazioni di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

A.9) IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n.642/72 in ordine all'assolvimento dell'IMPOSTA DI BOLLO. Il pagamento dell'imposta di bollo del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del

modello F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e l'oggetto della procedura di gara. Qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, sarà sufficiente che indichi il solo codice tributo "1552" e l'anno di riferimento "2023".

A comprova del pagamento effettuato il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio, copia informatica dell'F24, corredata da una dichiarazione redatta dal concorrente, al fine di indicare che il versamento allegato sia stato effettuato per la partecipazione alla presente gara.

N.B.: la documentazione richiesta nel presente disciplinare per la quale eventualmente non sia presente lo spazio dedicato a sistema può essere inserita nello spazio denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata con ribasso percentuale (%) rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad **€ 16.104.172,75 al netto degli oneri per la sicurezza ed esclusa l'IVA**, espresso con l'indicazione di due cifre decimali.

Per presentare l'offerta economica l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

All'interno del form *on line* dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare negli appositi campi:

-gli **"oneri per la sicurezza afferenti l'impresa"**: i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-il **"costo complessivo della manodopera"**: il costo complessivo del lavoro (comprensivo degli elementi contributivi, degli oneri previdenziali e assistenziali e di altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

N.B. Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 la mancanza, l'incompletezza e qualunque irregolarità essenziale riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B):

- manchi;
- non contenga l'indicazione del ribasso offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal

sistema;

- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023 o nel caso di oneri pari a 0;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- sia parziale, plurima, condizionata, alternativa oppure irregolare in quanto non rispetta i documenti di gara;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera, o contenga un costo della manodopera pari a 0.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al punto B non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

16.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Scaduto il termine di presentazione delle offerte il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti e ne verifica la regolarità; successivamente procede alla verifica della documentazione amministrativa del primo e secondo classificato, ne accerta la regolarità ed attiva l'eventuale soccorso istruttorio.

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice riguardo alla verifica di anomalia delle offerte. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, del Codice. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa. La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal Responsabile del progetto.

ART. 17 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del d.lgs. n.36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

In caso di esito negativo delle verifiche la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Dopo l'aggiudicazione la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali e ai diritti di rogito;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;
- produrre la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 106 commi 2 e 3 e 117 del Codice, oltre alle polizze previste nel Capitolato speciale d'appalto dall'art. 2.8.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, ai sensi del comma 4, del suddetto articolo. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 18 AVVERTENZE

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare sono queste ultime a prevalere sulle prime.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente disciplinare, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato speciale di appalto, negli allegati e nello schema di contratto, con rinuncia ad ogni eccezione e **comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento**, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei **prezzi e di aver giudicato l'appalto remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata**.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con atto del Responsabile del Servizio "Investimenti PNRR". Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del contratto.

ART.20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di legge si informa che i dati forniti dagli operatori economici partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Livorno (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara, all'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

ART.21 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 , nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART.22 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, vigente ai sensi dell'art 225 c 2 del Dlgs 36/2023, l'accesso agli atti è differito:

- ➔ in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- ➔ in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- ➔ in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l'accesso è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della L. 241/90.

ART. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Livorno, con esclusione della competenza arbitrale.

Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, della L. 241/90 e alle **altre normative in materia di appalti pubblici di lavori**.